



**PARERE MOTIVATO**  
**n.145 del 7 Settembre 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Prima Variante al secondo Piano degli Interventi. Comune di Tombolo (PD).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 7 settembre 2017 come da nota di convocazione in data 5 settembre 2017 prot. n. 370801;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Tombolo con nota prot. n. 3665 del 19.04.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 178527 del 08.05.2017, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la prima variante al secondo piano degli interventi, e successiva documentazione trasmessa dal Comune di Tombolo con nota prot. n. 5432 del 08.06.2017 acquisita al prot. regionale n. 227258 del 09.06.2017 che ha fatto pervenire "Documentazione di approfondimento volontario" relativamente ai contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare e a seguito dell'incontro tenutosi in data 30.05.2017.

**PRESO ATTO CHE** il Comune di Tombolo con nota pec acquisita al prot. regionale n. 351548 del 17.08.2017 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute 23 osservazioni di cui nessuna con carattere ambientale.

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 290880 del 14.07.17 del Genio Civile di Padova;
- Parere n. 6545 del 6.08.17 assunto al prot. reg. al n.344440 del 9.08.17 del Comune di Villa del Conte;
- Parere del 17.08.17 assunto al prot. reg. al n.351555 del 17.08.17 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.139/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 7 settembre 2017, che evidenzia come la "Prima Variante al 2° P.I." del Comune di Tombolo, in attuazione di parte degli obiettivi strategici fissati dal PATI, si articola attraverso inserimento, affinamento o stralcio e quindi con variazioni puntuali di piccole aree con modifiche cartografiche e normative del PI vigente. Lo stato ambientale del territorio è stato desunto a livello territoriale comunale dai dati riferiti alle varie matrici ambientali, considerate a scala principalmente sovracomunale.

Con la "Prima Variante al 2° P.I.", riassumibile nelle seguenti variazioni, l'Amministrazione intende dare seguito alle previsioni urbanistiche contenute nel 2° P.I.:

- Inserimento, affinamento o stralcio di alcune "Schede Progetto" all'interno delle aree ad "urbanizzazione consolidata" e ad "edificazione diffusa". Variazioni n° 12-13-14-17-20-23-26-27-37-39-43-44-46-52-62-71-72;
- Inserimento, affinamento o stralcio di aree interessate da PUA. Variazioni n° 14-25-50-58-63-67-68-72;
- Riclassificazione di alcune "Schede Progetto" delle attività produttive in zona impropria. Variazioni n° 15-21-36-57-60-61-66-73;
- Inserimento e affinamento schede progetto delle "costruzioni non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola". Variazioni n° 38-49;
- Affinamento o inserimento aree di interesse pubblico (standard). Variazioni n° 10-56-68;



- Affinamento di alcune zone ad “*edificazione diffusa*” e ad “*urbanizzazione consolidata*” nei limiti previsti dagli artt. 61-62 delle N.T. del P.A.T.I. Variazioni n° 16-19-24-25-29-34-40-41-48-59-65-71-72;
- Inserimento o affinamento del vincolo conformativo a verde privato su alcune zone ad “*Edificazione Diffusa*” o ad “*Urbanizzazione Consolidata*”. Variazioni n° 11-18;
- Modifica grado di protezione edifici di valore “storico testimoniale”. Variazioni n° 28-47;
- Applicazione L.R. 4 del 16/03/2015 (Varianti verdi); Variazioni n° 22-30-31-32-33-35-42-45-53-54-55-64-69-70;
- Rivisitazione degli interventi all'interno dei Centri Storici con affinamento di alcune U.M.I., “*nuovi sedimi edificabili*” o “*gradi di protezione*”. Variazioni n° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-51;
- Affinamento delle N.T.O. (in particolare in riferimento con la L.R. n° 4 del 16 marzo 2015), del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale e delle Tabelle di Normativa (in rapporto alle variazioni). Elaborati allegati;
- Inserimento nella tav.4.c.18 delle aree sulle quali è possibile l'applicazione delle Deroghe (ex art.8 L.R. 4/2015) ai limiti stabiliti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n°. 1444.

Molteplici “variazioni” sono già state considerate e valutate nel P.A.T.I. dell'Alta Padovana e sono state riportate solo al fine di individuare una dimensione d'insieme delle variazioni apportate dallo strumento. Complessivamente le “variazioni” considerate riguardano ambiti coerenti con le disposizioni, gli obiettivi e le azioni previste dal P.A.T.I., prevedendo e introducendo anche interventi di mitigazione e compensazione finalizzati a ridurre i potenziali impatti a carico delle diverse matrici ambientali eventualmente coinvolte; inoltre, è previsto il monitoraggio degli effetti al fine di valutarne la sostenibilità nel tempo.

In considerazione di quanto previsto dall'art. 7 - “*Varianti verdi per la classificazione di aree edificabili*”, L.R. 04/2015 e come di quanto dettagliato nella “*Circolare 01/2016*”, l'applicazione del concetto di “*variante verde*” prevede la “... *riclassificazione di aree edificabili* ...”, in assenza della quale non risulta possibile la valutazione della “*variazione*” proposta; ciò considerato, si evidenzia come per le variazioni nn. 30, 32, 54 e 70 non sia stata individuata la riclassificazione dell'area considerata e come non possa essere sufficiente indicare esclusivamente come l'area sia da considerarsi “*inedificabile*”.

Tutto ciò considerato, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti e la Valutazione di Incidenza n. 139/2017, ritiene che la “*Prima Variante al 2° P.I.*” del Comune di Tombolo (PD), non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, ad eccezione delle variazioni nn. 30, 32, 54 e 70 che non risultano invece valutabili in assenza della prevista riclassificazione delle aree.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate nella documentazione esaminata e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni e la raccomandazione VInCA.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di competenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "Prima variante al secondo Piano degli Interventi", del Comune di Tombolo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, ad esclusione delle variazioni nn. 30, 32, 54 e 70 che non risultano invece valutabili in assenza della prevista riclassificazione delle aree, nonché con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VinCA:
  1. di non coinvolgere superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Coenonympha oedippus*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Muscardinus avellanarius*;
  2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;



4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

Si raccomanda la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza e la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato

Si evidenzia che è stata riconosciuta, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS**

**AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**



La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine